

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (Ordinanza sulle tasse LCit)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) nell'ambito della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952² (LCit).

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe

¹ L'UFM riscuote le tasse seguenti:

	Fr.
a. per la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione a:	
1. persone che al momento della domanda sono maggiorenni	100
2. coniugi che depositano una domanda comune	150
3. persone che al momento della domanda sono minorenni	50
b. per la naturalizzazione agevolata giusta gli articoli 27 e 28 LCit ⁴	450
c. per le decisioni inerenti alle restanti naturalizzazioni agevolate e per le decisioni in materia di reintegrazione di persone che	
1. al momento della domanda sono maggiorenni	300
2. al momento della domanda sono minorenni	150

RS 141.21

¹ RS 172.010

² RS 141.0

³ RS 172.041.1

⁴ RS 141.0

- | | | |
|----|---|-----|
| d. | per le decisioni di rifiuto e di non entrata nel merito | 300 |
| e. | per le decisioni di annullamento della naturalizzazione | 400 |

² Per i minori inclusi nella naturalizzazione di un genitore, l'UFM non riscuote tasse.

³ Oltre alle tasse menzionate nel capoverso 1 lettere b e c, l'UFM riscuote le tasse seguenti a favore delle competenti autorità cantonali per le attività qui appresso da esse espletate:

Fr.

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | per la stesura del rapporto d'inchiesta da parte del Cantone di domicilio, a secondo del dispendio | al massimo
300 |
| b. | per il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero. | 100 |

Art. 4 Tasse delle rappresentanze di Svizzera all'estero

Per le loro prestazioni nel contesto delle naturalizzazioni le rappresentanze all'estero riscuotono le tasse giusta l'ordinanza del 28 gennaio 2004⁵ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere.

Art. 5 Aumento e riduzione delle tasse

Le tasse giusta l'articolo 3 capoversi 1 e 3 possono essere aumentate sino al doppio o ridotte sino alla metà, se la trattazione della domanda richiede un dispendio nettamente superiore o nettamente inferiore alla media.

Art. 6 Incasso

¹ L'UFM può riscuotere le tasse in anticipo, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero le tasse sono pagabili in anticipo in valuta locale. Nei Paesi a valuta non convertibile, le tasse possono essere riscalate in un'altra valuta d'intesa con il DFAE.

³ Il corso del cambio giusta il capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 2 dicembre 1996⁶ sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza è abrogata.

⁵ RS 191.11

⁶ RU 1996 3250, 2003 4329, 2004 2903

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

